

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA FIRENZE

TERZA SEZIONE

Registro Ordinanze: 733/2007

Registro Generale: 1264/2007

nelle persone dei Signori:

ANGELA RADESI Presidente
RAFFAELE POTENZA Cons. , relatore
ROBERTO PUPILELLA Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **06 Settembre 2007**

Visto il ricorso 1264/2007 proposto da:

RISTORI SILVIA

rappresentata e difesa da:

BERTUCCI EMMANUELA

MORETTI CLAUDIA

con domicilio eletto in FIRENZE

BORGHI PINTI 75/R

presso

MORETTI CLAUDIA

contro

COMUNE DI FIRENZE

rappresentato e difeso da:

PERUZZI SERGIO

CAPPELLETTI ALESSANDRA

con domicilio eletto in FIRENZE

C/O UFFICIO LEGALE COMUNALE

presso

PERUZZI SERGIO

AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE

non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della determinazione dirigenziale n. 2906/07 del 23 marzo 2007 del Comune di Firenze, Distretto/Quartiere 4 - Servizi integrati di assistenza sociale territoriale a firma dott.ssa Giuseppina Bitossi (Responsabile S.I.A.S.T. n. 4 del Comune di Firenze) notificata in data 16.05.2007 al signor Parisio Ristori ma intestata alla signora Silvia Ristori, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso ed in particolare il "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali" emanato con Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 19/04 del 18.01.1999 e n. 652/144 del 03.05.1999, modificate dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 553/95 del 05.06.2000, n. 1271 del 20.12.2001 e n. 130 del 21.12.2004.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI FIRENZE

Udito il relatore Cons. RAFFAELE POTENZA e uditi, altresì, per le parti costituite gli avv.ti E. Bertucci, C. Moretti e S. Peruzzi;

Rilevato che ad un primo sommario esame sussistono elementi di fumus, avverso la computabilità del reddito paterno, in rapporto alla patologia della ricorrente;

Considerato che pertanto può accedersi all'istanza cautelare nei limiti del conteggio, per la quota giornaliera, del reddito paterno;

P. Q. M.

Accoglie, nei termini di cui in motivazione, la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell'art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall'art.3 della L.205/2000 coordinato con l'art.1 della legge stessa;

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Firenze, 6 settembre 2007

F.to Angela Radesi

F.to Raffaele Potenza

F.to Mara Vagnoli - Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 SETTEMBRE 2007

Firenze, lì 7 settembre 2007

Il Collaboratore di Cancelleria

F.to Mara Vagnoli